

➤ **Domanda di registrazione**

(Art. 4 Reg. 211/2011)

- UNO DI NOI -

INIZIATIVA DEI CITTADINI

(Art. 11 TUE e Regolamento n. 211/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 16 febbraio 2011)

1. Titolo: Uno di noi

2. Oggetto: Protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante.

3. Descrizione degli obiettivi: L'embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è affermato nella sentenza CEG nel caso *Brustle*, che definisce l'embrione umano come l'inizio dello sviluppo dell'essere umano. Per garantire la coerenza nei settori di sua competenza dove la vita dell'embrione umano è in gioco, l'UE deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la distruzione di embrioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica.

4. Disposizioni dei Trattati ritenute pertinenti

- *Art. 2 TUE* (fondamento e fini dell'Unione: dignità umana, eguaglianza, diritti umani); *Artt. 1 e 2 della Carta dei Diritti Fondamentali* (dignità umana, diritto alla vita)
- *Art. 17 TUE* (compiti generali della Commissione: promuovere l'interesse generale dell'Unione; adottare le iniziative appropriate a tale fine; vigilare sull'applicazione dei Trattati; applicare il diritto dell'Unione; gestire "programmi"; avviare il processo di programmazione pluriennale dell'Unione).
- *Art. 4 commi 3 e 4 TFUE* (compiti dell'Unione nel campo dello sviluppo tecnologico, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario).
- *Art. 168 TFUE* (cooperazione con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali in materia di sanità pubblica e programmazione legislativa)
- *Artt. 180 e 182 TFUE* (adozione con procedura legislativa ordinaria di programmi quadro pluriennali in materia di ricerca).
- *Artt. 209 e 210 TFUE* (adozione legislativa di programmi pluriennali nel campo della cooperazione allo sviluppo).

- *Art. 322 TFUE* (adozione con procedura legislativa ordinaria di regole finanziarie applicabili al bilancio generale).

a) lo scopo perseguito dall'iniziativa è limitato agli ambiti di competenza dell'Unione Europea, dai quali è escluso l'aborto, e non riguarda gli ambiti di competenza degli Stati Membri;

b) l'art. 2 TUE indica quale fondamento dell'Unione "il rispetto della dignità umana [...] dell'eguaglianza [...] dei diritti umani", l'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea afferma "l'inviolabilità della dignità umana" e l'art. 2 proclama che "ogni persona ha diritto alla vita";

c) l'Unione deve ispirarsi ad un determinato criterio quando essa stessa agisce in campi che toccano la vita umana al suo inizio e che questo criterio deve essere tale da non escludere il diritto alla vita di tutti gli esseri umani quanto meno in base al principio di precauzione;

d) la recente sentenza della Corte Europea di giustizia (Grande Sezione) pronunciata il 18 ottobre 2011 nel caso *Brüstle* contro Greenpeace indica con chiarezza nella fecondazione l'inizio della vita umana ed in nome della dignità umana esclude la brevettabilità di qualsiasi procedura che implichi o supponga la distruzione di un embrione umano, tale dovendosi qualificare ogni ovulo umano fecondato o comunque indotto mediante la partenogenesi a dividersi e svilupparsi;

e) alla luce del principio di coerenza, questo stesso criterio deve guidare le azioni dell'UE in tutti quei settori di sua competenza dove la protezione dell'embrione umano sia in gioco; considerando che :

f) tali settori sono, tra gli altri, quelli della salute pubblica (Artt. 6/a e 168 TFUE), dell'istruzione (Artt. 6/e, 165 e 166 TFUE); della protezione della proprietà intellettuale (Art. 118 TFUE) del finanziamento della ricerca (Artt. 4/3, 180 e 182 TFUE) e della cooperazione per lo sviluppo (Artt. 4/4, 209 e 210 TFUE);

g) in base ai Trattati, su proposta della Commissione, l'Unione deve adottare programmi pluriennali nel campo della ricerca scientifica e tecnologica (Art. 182 TFUE) e della cooperazione allo sviluppo (Art. 209 TFUE);

h) l'Unione Europea è una comunità di valori, e perciò è necessaria l'adozione di norme giuridiche che garantiscano che essa, quando agisce

nell'ambito delle competenze ad essa conferite, non agisca sulla base di ciò che palesemente non costituisce un valore comune;

i) deve essere escluso un qualsiasi sostegno politico, e *a fortiori* un finanziamento, da parte dell'Unione, ad azioni che presuppongano o attuino la distruzione di embrioni umani;

l) l'obiettivo dell'iniziativa dei cittadini è di ottenere l'impegno dell'Unione in tutti questi campi a non consentire e non finanziare azioni che presuppongano o attuino la distruzione di embrioni umani e a predisporre strumenti adeguati di controllo sull'utilizzazione dei fondi erogati al fine di garantire che essi non siano mai usati per distruggere la vita umana;

m) opportuno indicare questo principio generale nelle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE (Art. 322 TFUE);

SI PROPONE

L'INTEGRAZIONE DEI SEGUENTI ATTI LEGISLATIVI

1:

<p><i>Regole finanziarie applicabili al bilancio UE: emendamento del Regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee</i></p>
--

TITOLO II PRINCIPI DI BILANCIO

(...)

CAPO 9 (nuovo)

Principio di coerenza

Articolo 31 (nuovo)

Nessuno stanziamento di bilancio dovrà essere effettuato in vista del finanziamento di attività che distruggono embrioni umani o che ne presuppongono la distruzione.

2:

Finanziamento alla ricerca: emendamento della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 - COM(2011) 809 definitivo

Articolo 16
(Principi etici)

1. (...)

2. (...)

3. Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

(a) **attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana;**

(b) attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani suscettibili di rendere ereditabili tali modifiche;

(c) attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

(d) attività di ricerca che distruggano embrioni umani, incluse quelle volte all'ottenimento di cellule staminali, e attività di ricerca comportanti l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane in passaggi successivi al loro ottenimento.

4. (...)

5. (...)

3:

Cooperazione allo sviluppo: emendamento del Regolamento (CE) N. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Articolo 2
(Obiettivi)

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. *L'assistenza da parte dell'Unione sulla base del presente Regolamento non dovrà essere utilizzata per finanziare l'aborto, direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di organizzazioni che praticano o promuovono l'aborto. Nessun riferimento effettuato nel presente Regolamento alla salute riproduttiva e sessuale, alle cure sanitarie, ai diritti, ai servizi, alle forniture, all'educazione ed all'informazione, alla Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, ai suoi principi ed al suo*

Il vostro comitato dei cittadini

- Rappresentante:** Indirizzo: PATRICK GREGOR PUPPINCK, 4 QUAI KOCH, 67000 STRASBOURG, Francia
Indirizzo e-mail: g.puppinck@gmail.com
Data di nascita: 13/05/1974
Nazionalità: francese
- Supplente:** Indirizzo: FILIPPO VARI, VIA FLAMINIA 171, 00196 ROMA, Italia
Indirizzo e-mail: filippo.vari@gmail.com
Data di nascita: 06/07/1975
Nazionalità: italiana
- Membro:** Indirizzo: JOSEPHINE QUINTAVALLE, 26 YEOMANS ROW, SW3 2AH LONDRA, Regno Unito
Data di nascita: 15/06/1940
Nazionalità: britannica
- Membro:** Indirizzo: EDITH FRIVALDSZKY, MINDSZENTY JOZSEF TER 10, 2890 TATA, Ungheria
Data di nascita: 20/03/1980
Nazionalità: ungherese
- Membro:** Indirizzo: JAKUB BALTROSZWICZ, AL. SLOWACKIEGO 48, 30-018 CRACOVIA, Polonia
Data di nascita: 07/12/1981
Nazionalità: polacca
- Membro:** Indirizzo: ALICIA LATORRE, CALLE DIEGO JIMENEZ 26, 16003 CUENCA, Spagna
Data di nascita: 05/03/1960
Nazionalità: spagnola
- Membro:** Indirizzo: MANFRED LIEBNER, BERGSTRASSE 4, 97799 ECKARTS, Germania
Data di nascita: 10/03/1958
Nazionalità: tedesca

La vostra proposta d'iniziativa

- Titolo:** Uno di noi
- Oggetto:** Protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante.
- Obiettivi principali:** L'embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è affermato nella sentenza CEG nel caso Brustle, che definisce l'embrione umano come l'inizio dello sviluppo dell'essere umano. Per garantire la coerenza nei settori di sua competenza dove la vita dell'embrione umano è in gioco, l'UE deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la distruzione di embrioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica.
- Disposizione(i) dei trattati:** TUE ARTT.2, 17; TFUE ART.4/comma 3 e 4, ARTT.168, 180, 182, 209, 210, 322